



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio Consulenze Legali

PROT. N. 9936 / SCL
Rif. nota N.
del

09100 CAGLIARI **29 GIU. 2009**
Via Tuveri, 22 – Telefono 070.401.294-070.401-513
Telefax 070.491.911 – C.F. 92094200927



**Alla O.S. CGIL
Funzione Pubblica
C.A. Coordinatore Nazionale Polizia Penitenziaria
Francesco Quinti**

**Egr Avv.
Caterina Brocca
Corso Umberto 42
08022 Dorgali (NU)**

**e, p.c.
Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le relazioni sindacali
R O M A**

**Al Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Contenzioso
R O M A**

**Alla Direzione della
Casa Reclusione di
MAMONE**

Oggetto: Casa di Reclusione Mamone – Assistente Capo Luigi Dettori.

Con riferimento al comunicato sindacale n. 10 giugno 2009 di codesta O.S. e alla lettera legale riguardante il medesimo oggetto inoltrata dall'Avvocato in indirizzo, si comunica quanto segue.

Preliminarmente, appare indispensabile riassumere il quadro normativo di riferimento.

Gli addetti all'Ufficio Matricola, settore particolarmente delicato e complesso, vengono selezionati sulla base dei criteri indicati dall'art. 19 dell'Accordo Quadro Nazionale per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Anche il Protocollo d'intesa riguardante i criteri da applicarsi negli interpelli per la copertura dei posti di servizio presso le sedi periferiche, siglato il 6 dicembre 2007 tra il Provveditore Regionale e le

OO.SS, rinvia, per l'accesso all'ufficio matricola, a tali criteri, salvo ricorrere ad interpello in caso di ulteriore vacanza di posti.

L'art. 45 del D.P.R. n. 82/1999 (Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria) prevede che il personale assegnato all'ufficio matricola osservi scrupolosamente gli ordini di servizio che regolamentano il settore e che non possa essere destinato ad altri compiti, se non in casi eccezionali.

Il significato di questa ultima disposizione, non è quello di impedire che il personale dell'ufficio matricola possa essere adibito ad altre mansioni, ma quello di impedire che gli stessi, finché rimangono assegnati a tale incarico, vengano sottratti ai loro delicati compiti.

L'art. 6 dell'Accordo Quadro Nazionale per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, prevede che i dirigenti sindacali possono essere trasferiti ad altra sede solo previo nulla osta delle OO.SS. di appartenenza. La ratio della disposizione è quella di impedire che il trasferimento in altra sede avvenga per ostacolare l'esercizio delle funzioni e delle prerogative sindacali. Ipotesi che non ricorre nel caso di assegnazione a nuovo incarico preso la stessa sede.

Ma più in radice deve essere sottolineato che l'attribuzione degli incarichi al personale dipendente e l'inserimento negli uffici e nei settori di cui si compone una stessa unità organizzativa rientra tra le funzioni del dirigente, prima di tutto sulla base dell'art. 17, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui i medesimi *"provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici"*. Né si potrebbe attivare la responsabilità dirigenziale per i risultati della sua gestione senza attribuirgli il potere di assumere le decisioni in ordine alle risorse umane e materiali di cui dispone.

Una previsione contrattuale o, meglio, un'interpretazione della stessa clausola che contrastasse con questo principio e che imbrigliasse tale facoltà del capo dell'ufficio fino a farla scomparire sarebbe irrimediabilmente illegittima.

In questo quadro, appare ovvio che non esiste, né può esistere, una inamovibilità degli addetti all'ufficio matricola.

Nell'ipotesi concreta il Dettori, nel segnalare al direttore della Casa Reclusione di Mamone una serie di problematiche dell'Ufficio Matricola, chiedeva, unitamente ad altri operatori, la risoluzione dei problemi o di essere distolto dall'Ufficio con la reintegrazione al servizio a turno con decorrenza 1 maggio 2009.

Il dirigente pertanto riteneva, nell'esercizio dei suoi legittimi poteri, di distogliere l'interessato dall'Ufficio matricola destinandolo al servizio a turno, proprio come da lui richiesto.

Il direttore della C.R. di Mamone ha esercitato in piena legittimità i poteri che la legge gli attribuisce, proprio nella sua qualità di dirigente e responsabile ultimo dei risultati della gestione.

Distinti saluti.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Massidda

